

REGOLAMENTO (CEE) N. 3609/90 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i tassi di conversione agricoli attualmente in vigore sono stati fissati con il regolamento (CEE) n. 1678/85 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3578/90 ⁽⁴⁾;considerando che gli importi forfettari, utilizzati essenzialmente per il finanziamento dell'ammasso dei prodotti all'intervento di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 787/89 ⁽⁶⁾, vengono fissati in ecu secondo criteri uniformi; che in considerazione della loro natura e delle loro finalità è opportuno che tali importi vengano conver-

titi in base ad un tasso di conversione agricolo equivalente per tutti gli Stati membri e tutti i settori interessati; che questo tasso deve tener conto della realtà economica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al regolamento (CEE) n. 1678/85 è aggiunto l'articolo 2 seguente:

• Articolo 2 quater

La conversione in moneta nazionale degli importi forfettari di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1883/78 è effettuata applicando i tassi previsti all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

V. SACCOMANDI

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 13. 12. 1990, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 1.